



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
**ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"**

Via Francesco Galantino, 36 – 26029 Soncino (CR)  
Tel. 0374 85639 – Fax 0374 83585 – C.F. 92006620196  
E-mail: [cric811005@istruzione.it](mailto:cric811005@istruzione.it) Codice Univoco Ufficio UF3JEX



Ministero dell'Istruzione



**UNIONE EUROPEA**

Fondo sociale europeo  
Fondo europeo di sviluppo regionale

- ❖ **A tutto il personale docente**
- ❖ **A tutto il personale ATA**
- ❖ **Al RSPP Ing. Sergio Consolandi**
- ❖ **Al Sito web/Albo on-line**

## ORGANIGRAMMA SICUREZZA a.s. 2024/2025

DIRIGENTE SCOLASTICO E DATORE DI LAVORO	Dott.ssa Amelia Schiavone
RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)	Ing. Sergio Consolandi
MEDICO COMPETENTE	Dr. Maurizio Costa
RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)	Ins. Gabriella Bassi

## SCUOLA DELL'INFANZIA GENIVOLTA

Via Levantina, 2 - Genivolta

PREPOSTO	MAGRI GIULIA
COORDINATORE DELL' EMERGENZA	MAGRI GIULIA
PRIMO SOCCORSO	COLOMBI GIUSEPPINA - LORELLA GRAZIOLI
PREVENZIONE INCENDI	COLOMBI GIUSEPPINA

## SCUOLA PRIMARIA DI GENIVOLTA

Via Castello, 42 - Genivolta

PREPOSTO	BASSI GABRIELLA
COORDINATORE DELL' EMERGENZA	BASSI GABRIELLA
PRIMO SOCCORSO	SPADARI ANACLETA - COPETTI CHIARA - GRASSI STEFANIA
PREVENZIONE INCENDI	BASSI GABRIELLA, MOSCONI ANNAMARIA

## SCUOLA PRIMARIA DI SONCINO

Via Marconi, 2 - Soncino

PREPOSTO	ALBERTI AGOSTINO
COORDINATORE DELL' EMERGENZA	ALBERTI AGOSTINO
PRIMO SOCCORSO	MASSIMO FRANCESCA, CANTU' MARA, TOMASINI DANIELA, STANGA ALESSIA, PEZZETTI LUCIA, PASINETTI MARIA LUIGINA, MONDINI TIZIANA
PREVENZIONE INCENDI	ALBERTI AGOSTINO, TRENZI CLAUDIO, STANGA ALESSIA

## SCUOLA PRIMARIA DI GALLIGNANO

Via Benzoni, 8 - Gallignano

PREPOSTO	MINUCCI COSIMO
COORDINATORE DELL' EMERGENZA	MINUCCI COSIMO
PRIMO SOCCORSO	MINUCCI COSIMO
PREVENZIONE INCENDI	BOCCIA ANTONIO

# SCUOLA SECONDARIA DI SONCINO

Via Galantino, 36 - Soncino

PREPOSTO	TINELLI DELIA
COORDINATORE DELL' EMERGENZA	TINELLI DELIA
PRIMO SOCCORSO	CORLAZZOLI MARA, COTI ZELATI ANTONELLA, ZANI LIBERA, SAULLE ASSUNTA, CONSOLI LOREDANA, MORO ENRICA
PREVENZIONE INCENDI	ALBERTI EZIO LUCA, ZANI LIBERA, COTI ZELATI ANTONELLA, ROSIN ALESSIO, MORO GABRIELE

## PREPOSTI DI FATTO

D.S.G.A.	Elisabetta Aceti
Vicario	Prof.ssa Delia Tinelli
Collaboratore D.S.	Ins. Cosimo Minucci

### **CRITERI PER CONFERIMENTO INCARICHI SICUREZZA (D. lgs. 81/2008)**

#### **RSPP**

In base all'art. 32 del d.lgs. 81/08 per lo svolgimento delle funzioni di RSPP è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione. Il percorso formativo è stato strutturato in tre moduli: A, B e C. Il modulo A costituisce il corso base per lo svolgimento delle funzioni di RSPP ed è propedeutico per gli altri moduli. La durata è pari a 28 ore escluse le verifiche di apprendimento finali. Il modulo B è il corso correlato alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa.. L'articolazione del modulo B è strutturata prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi, della durata di 48 ore.. La durata non è comprensiva delle verifiche di apprendimento finali. Il modulo C è il corso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP. La durata complessiva è di 24 ore escluse le verifiche di apprendimento finali. Gli ingegneri e gli architetti che intendono svolgere il ruolo di RSPP dovranno frequentare solo il corso Modulo C di 24 ore ed un aggiornamento dei Moduli B per almeno 40 ore ogni cinque anni .Se sono trascorsi poco più di 5 anni dalla data di laurea occorre seguire gli aggiornamenti, ovvero frequentare le 40 ore obbligatorie per tutti i microsettori più le ore relative al quinquennio in corso. Per quanto riguarda il comparto scuola è preferibile individuare l' RSPP all' interno della Scuola, in possesso dei requisiti e relativi corsi di formazione. E' criterio

preferenziale scegliere RSPP in possesso degli attestati obbligatori ed altri eventuali attestati specifici per la sicurezza. Se ciò non fosse possibile, si può nominare esperto esterno. La nomina va conferita con regolare contratto con determinazione del relativo compenso. L' RSPP, dopo 6 mesi dall' incarico, se in possesso di Laurea ed Abilitazione all' Insegnamento, può svolgere corsi di formazione sulla sicurezza (Formazione Generale 4 ore – Formazione Specifica 8 ore) per tutto il personale docente ed ATA. Nota. Il sottoscritto è in possesso di tutti gli attestati richiesti, come da normativa, oltre altri titoli specifici in materia di sicurezza, per esercitare il ruolo di RSPP e Formatore Corsi della Sicurezza.

## **RLS**

Il RLS va scelto e nominato tra gli RSU della Scuola. Il DM 382/98 individua N°1 RLS nelle istituzioni scolastiche fino a 200 dipendenti e N° 3 nelle unità scolastiche da 201 a 1000 dipendenti . Gli obblighi dell'RLS sono: avvertire il Dirigente scolastico sui rischi individuati nella scuola, mantenere il segreto d'ufficio, partecipare alle riunioni di coordinamento. Il Rappresentante ha diritto ad una formazione peculiare in materia di salute e sicurezza, riguardante la normativa e i rischi specifici esistenti nella realtà lavorativa in cui opera. Tale formazione consiste in un corso di almeno 32 ore, da frequentare in orario di servizio e senza alcun onere a carico del partecipante. Per l'espletamento del proprio mandato a ogni RLS spettano 40 ore annue di permessi retribuiti. Non sono previsti altri compensi per tale ruolo Se non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS e il personale non intende avvalersi del diritto di eleggere il RLS, oppure non vi è alcuna candidatura per tale ruolo tra il personale, il Dirigente Scolastico non potrà che prenderne atto e l'Istituto resterà privo di tale figura. E' consigliabile che il Dirigente Scolastico conservi agli atti la documentazione che le RSU non hanno designato nessuno o che i lavoratori non hanno eletto nessuno. Si sottolinea altresì il fatto che la figura di RLS non è obbligatoria all'interno di un Istituto scolastico, ma si configura come un diritto dei lavoratori ed un'importante opportunità per il Sistema Sicurezza dell'Istituto. A nessun titolo il Dirigente Scolastico può individuare e designare direttamente il RLS, che rimane prerogativa esclusiva delle RSU (designazione) o dei lavoratori (elezione).

## **PRIMO SOCCORSO**

Ai sensi del D.Lgs 81/08, è obbligo del Dirigente Scolastico occuparsi della designazione degli addetti al Primo Soccorso, in base alle dimensioni e caratteristiche dell'Istituto Scolastico. È opportuno individuare almeno due addetti per ogni piano di ogni plesso, per dare modo agli addetti all'antincendio di gestire un intervento con estintori o idranti e a quelli addetti al primo soccorso di operare in modo efficace in casi di una certa gravità (p.e. distruzione vie aeree di alunni. Gli addetti devono essere individuati tenendo conto della turnazione. I due addetti per tipologia deve essere scelti in base alla loro presenza nel plesso di riferimento. Occorrerà riferirsi a lavoratori che non fanno gli stessi turni (nel caso ad esempio di collaboratori ATA o insegnanti della scuola dell'infanzia) o che non hanno gli stessi giorni liberi. Gli addetti devono essere affidabili e garantire continuità La prima formazione di base in materia di primo soccorso e l'aggiornamento quinquennale sono requisiti fondamentali per lo svolgimento dell'incarico di addetto al primo soccorso. Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il possesso del requisito della formazione e dell'aggiornamento di tali figure. La formazione specifica può avvenire anche dopo la nomina e anche presso la sede dell' Istituto a carico dell' istituzione scolastica. Si ricorda che la designazione come riportato dall'art. 43 punto 3 non può essere rifiutata se non per giustificato motivo.(certificazione medica). Non è previsto alcun indennizzo economico se non il pagamento del corso obbligatorio attuato presso l' istituzione scolastica. .

## **PREVENZIONE INCENDI**

Ai sensi del D.Lgs 81/08, è obbligo del Dirigente Scolastico occuparsi della designazione degli addetti alla prevenzione Incendi, in base alle dimensioni e caratteristiche dell'Istituto Scolastico. È opportuno individuare almeno due addetti per ogni piano di ogni plesso, per dare modo agli addetti all'antincendio di gestire un intervento con estintori od idranti e a quelli addetti al primo soccorso di operare in modo efficace in casi di una certa gravità (p.e. disostruzione vie aeree di alunni). Gli addetti devono essere individuati tenendo conto della turnazione. I due addetti per tipologia deve essere scelti in base alla loro presenza nel plesso di riferimento. Occorrerà riferirsi a lavoratori che non fanno gli stessi turni (nel caso ad esempio di collaboratori ATA o insegnanti della scuola dell'infanzia) o che non hanno gli stessi giorni liberi. Gli addetti devono essere affidabili e garantire continuità. La prima formazione di base in materia di prevenzione incendi e l'aggiornamento quinquennale sono requisiti fondamentali per lo svolgimento dell'incarico di addetto alla gestione delle emergenze e alla prevenzione incendi. Il Dirigente Scolastico è tenuto a verificare il possesso del requisito della formazione e dell'aggiornamento di tali figure. La formazione specifica può avvenire anche dopo la nomina e presso la sede dell'Istituto a carico dell'istituzione scolastica. Si ricorda che la designazione come riportato dall'art. 43 punto 3 non può essere rifiutata se non per giustificato motivo (certificazione medica). Non è previsto alcun indennizzo economico se non il pagamento del corso obbligatorio attuato presso l'istituzione scolastica.

### **PREPOSTI PER LA SICUREZZA**

Solitamente, il Dirigente Scolastico nomina un "preposto alla sicurezza" per ogni plesso facente parte dell'Istituto, perché non potrebbe essere sempre fisicamente presente ed occuparsi delle attività quotidiane. Di solito questa figura viene individuata nel fiduciario di plesso, o collaboratore del Dirigente, in quando lo stesso è già delegato allo svolgimento di compiti connessi alla gestione operativa e alla risoluzione di piccole problematiche nel plesso di appartenenza. Nella scuola, però, sono presenti ulteriori tipologie di preposti. In particolare è da considerarsi come "preposto alla sicurezza" ogni lavoratore che svolga un compito operativo di controllo e coordinamento. A tal proposito, è opportuno elencare le seguenti figure professionali che all'interno di un Istituto ricoprono di fatto il ruolo di preposti e che è necessario che vengano nominate formalmente dal Dirigente Scolastico e debitamente formate:

5. Il Dsga (direttore dei servizi generali ed amministrativi), che sovrintende allo svolgimento del lavoro amministrativo negli uffici, conformemente a quanto predisposto dal Documento di Valutazione dei Rischi
6. il Vice Preside, che verifica l'attività didattica e vigila sul corretto svolgimento delle varie attività
7. i Responsabili dei laboratori e delle palestre, che svolgono la sorveglianza dell'attività didattica degli studenti che frequentano i laboratori e la palestra, addestrandolo all'uso degli strumenti ivi ubicati
8. gli Insegnati tecnico-pratici (solo se svolgono attività didattica all'interno di laboratori con uso di attrezzature)

I compiti generali di un preposto appositamente nominato possono essere riassunti come segue: vigilare affinché le disposizioni della scuola in materia di salute e sicurezza sul lavoro vengano rispettate. In caso di inadempienza occorre informare il Dirigente Scolastico, in situazioni di emergenza deve coordinare gli insegnanti e gli studenti, affinché abbandonino le pertinenze scolastiche o si allontanino immediatamente dalle zone pericolose, segnalare al Dirigente Scolastico e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ogni situazione di pericolo di cui venga a conoscenza, sulla base della formazione ricevuta frequentando i corsi di aggiornamento e formazione previsti dalla legge vigente (Formazione obbligatoria per tutti i docenti e Ata 12 ore). Non è previsto alcun indennizzo economico se non il pagamento del corso obbligatorio attuato presso l'istituzione scolastica.

### **CORSI FORMAZIONE SICUREZZA**

Si ricorda al personale che il Dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro ha l'obbligo di assicurare una adeguata formazione al personale DOCENTE e ATA ai sensi dell'art. 19 del DL 81/2008 (Testo unico per la sicurezza sul lavoro) e successive modifiche ed integrazioni e, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011 e che il lavoratore ha l'obbligo di "partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro". La formazione obbligatoria sulla sicurezza prevede per personale DOCENTE e ATA: n° 4 ore di Formazione Generale; n° 8 ore di Formazione Specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori (totale 12 ore); La formazione va periodicamente ripetuta, aggiornamento di n° 6 ore, ogni cinque anni; Per il solo personale ATA: formazione/aggiornamento per "Addetto al Primo Soccorso", svolto da un medico, e "Addetto Antincendio", svolto da Vigili del fuoco o personale qualificato. I docenti e gli ATA che non hanno frequentato i corsi sulla sicurezza o che siano privi di documentazione, dovranno svolgere la formazione intera di 12 ore con modalità e tempi da concordare. Si sottolinea che i corsi sono obbligatori e che la formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro deve essere svolta fuori dall'orario di servizio, pertanto il personale ATA è tenuto a recuperare, mentre invece per i docenti tali attività devono essere conteggiate nelle 40 ore collegiali delle attività funzionali all'insegnamento di cui al CCNL.